

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 19673 /107.11.2016 03 OTT. 2016 / Pos. Coll. e Coord. n.

Assessorato regionale dell'agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea
Dipartimento agricoltura
(rif.nota 09.09.2016, n.42953)

OGGETTO: PSR Sicilia 2007/2013 Mis.211 *"Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori nelle zone montane"* - Ammissibilità agli aiuti di ditta partecipante.

1. Con la nota in riferimento si rappresenta che con la misura 211 del Piano di Sviluppo Rurale Sicilia (PSR) 2007/2013 sono state previste misure di sostegno a favore delle attività di agricoltori che operano in zone svantaggiate.

Il regolamento comunitario n. 65/2011 prevede che *"il controllo amministrativo sulla verifica dell'affidabilità del richiedente in base ad eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000, non si applica alle misure di indennità a favore delle zone montane e di altre caratterizzate da svantaggi naturali (misure 211 e 212)....."*

Si riferisce, quindi, che la ditta F.D.B. ha presentato, relativamente alle suddette misure di sostegno, la domanda d'aiuto per l'anno 2014, e risulta essere stata esclusa *"perché nel certificato dei carichi pendenti, recante la data del 01/10/2012, era menzionata l'esistenza di procedimenti penali ... per varie ipotesi di reato"*.

Il Tribunale di Termini Imerese – sezione distaccata di Cefalù – con la sentenza n. 254/2008 *"... dichiarava la ditta in argomento responsabile di reati delitto p. e p. dagli artt. 478, 482 c.p. 'falsità materiale' e dagli artt. 56, 640 bis - 'delitto tentato' e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"*.

Tale sentenza è stata impugnata e modificata in appello. I giudici della Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 3286/2010, hanno *“dichiarato di non doversi procedere a carico del predetto imputato in ordine ai reati ascrittigli perché estinti per intervenuta prescrizione”*.

Si richiama, poi, un parere reso da questo Ufficio nel 2008, secondo il quale *“se i fatti illeciti costituiscono violazione delle norme comunque concernenti la pesca (caso specifico in esame) nessuna indennità è dovuta, in caso contrario non sembrano sussistere i presupposti per il diniego del beneficio in questione.”*

Viene, inoltre, evidenziato che l'autorevole giurisprudenza della Cassazione penale, ritiene che *“la pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la p.a. può essere irrorata esclusivamente in caso di condanna per uno dei delitti...tra cui il 640 bis c.p. di cui è condannato la ditta (...) - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - e non può essere mantenuta se in appello lo specifico reato presupposto venga dichiarato estinto per l'intervenuta prescrizione”*.

Ciò posto, si chiede l'avviso di questo Ufficio *“sulla possibilità di ammettere la ditta ... agli aiuti comunitari in oggetto, atteso che non è nelle condizioni di potere valutare se con l'istituto della estinzione della pena per prescrizione, che estingue la punibilità in concreto dell'autore del reato, ci siano o meno gli estremi all'ammissibilità della domanda di aiuto in argomento”*.

Alla richiesta di parere sono, tra l'altro, allegate copie della sentenza n. 254/2008 del tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, e n. 3286/2010 della Corte di Appello di Palermo.

2. Va preliminarmente osservato che a questo Ufficio pertiene rendere pareri su quesiti interpretativi e/o applicativi relativi a fonti normative (di rango primario e/o secondario), e non anche ad esprimersi (ex ante o ex post) su atti o provvedimenti che costituiscono espressione dell'attività di amministrazione attiva di organi gestionali

Pur tuttavia nell'ottica di una fattiva collaborazione si forniscono, per le valutazioni e le determinazioni di esclusiva competenza, le seguenti considerazioni.

L'art. 157¹ c.p. annovera la prescrizione tra le cause di estinzione del reato.

¹ Art. 157 codice penale. Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.

Il codice di procedura penale, all'art. 531² c.p.p. stabilisce che *“salvo quando disposto dall'art. 129, comma 2, il giudice se il reato è estinto pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo”*.

Dispone inoltre il secondo comma dell'art. 129 c.p.p. che *“quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta”*.

Nel caso oggetto dell'odierna consultazione la sentenza di condanna di primo grado è stata appellata, chiedendosi in primo luogo la piena assoluzione ed, in subordine, l'accertamento della intervenuta prescrizione del reato.

Il Giudice di appello ha ritenuto che *“non emergendo dagli atti alcuna delle condizioni di cui all'art. 129.c.p.p. per il proscioglimento del predetto appellante dai vari reati, va dichiarato non doversi procedere a carico dello stesso per intervenuta prescrizione ed, in questo senso, deve essere riformata la sentenza impugnata”*.

Risulta evidente che i giudici di appello non avendo ritenuto possibile accogliere il primo motivo di ricorso (con la conseguente pronuncia di assoluzione), hanno comunque dichiarato il reato estinto per intervenuta prescrizione.

In presenza di siffatta pronuncia (che sembrerebbe non essere stata oggetto di ulteriore gravame) la verosimile commissione dei fatti contestati in giudizio non potrebbe essere utilizzata quale valida causa di esclusione della ditta dagli aiuti in argomento.

La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena editale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria (1).

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante (2).

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni (3).

I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma, 449, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis, nonché per i reati di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater (4).

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

² Art. 531 codice di procedura penale. Dichiarazione di estinzione del reato.

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 129 comma 2, il giudice, se il reato è estinto [c.p. 150, 151, 152], pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.

2. Il giudice provvede nello stesso modo quando vi è dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato.

L'esclusione non sarebbe, peraltro, giustificata neanche facendo riferimento alla (eventuale) pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione (la quale comunque non risulta essere stata comminata neanche in primo grado dal tribunale di Termini Imerese) giacché la stessa non potrebbe "essere mantenuta se (...) lo specifico reato presupposto venga dichiarato estinto." (Cass. Penale 35476 del 2009).

Valuterà ad ogni modo codesto Dipartimento, tenuto conto di quanto risulta a carico del titolare della ditta in questione se sussistano ulteriori motivi ostativi alla concessione del beneficio, trattandosi di erogazione di danaro pubblico.

Va da sé che qualora si ravvisasse, alla luce delle prescrizioni contenute nella normativa nazionale e comunitaria di riferimento nonché di quelle del Bando PSR, una possibile causa di esclusione della ditta, il provvedimento andrebbe adeguatamente motivato dando conto delle valutazioni compiute e degli elementi concreti posti alla base della determinazione espulsiva ed ogni ulteriore determinazione andrebbe assunta previa attivazione del preliminare contraddittorio.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Marina Miceli

Avv. Gianluigi M. Amico



L'Avvocato Generale
(Cons. Romeo Palma)